



Allegato B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO AZIENDALE DELL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA

Art. 1 – Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto la gestione del micronido aziendale della Azienda Ospedaliera Garibaldi, ubicato all'interno del PO Garibaldi di Nesima, destinato ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, nella forma e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.

La struttura in affidamento potrà prevedere sino ad un massimo di n° 16 divezzi (in età ricompresa tra i 12 mesi compiuti e 3 anni) e sino ad un massimo di n° 8 lattanti (in età ricompresa tra i 3 mesi compiuti ed 1 anno), per un totale di 24 bambini.

Il progetto educativo specifico del servizio affidato in gestione prevede la custodia, cura e attività di socializzazione dei bambini. Esso deve promuovere l'acquisizione di competenze sociali, affettive e cognitive del bambino, attraverso la predisposizione dell'ambiente e di situazioni ludico-sociali in base all'interesse espresso dai bambini e all'esperienza del gruppo di lavoro, sulla scorta di modelli pedagogici, obiettivi educativi e strategie operative esplicite, intenzionali e condivise in seno al gruppo di lavoro.

Il ruolo dell'educatore è centrato sulla gestione di momenti di routine delle situazioni e dei contesti ludico-sociali, nonché sul lavoro di gruppo nel suo complesso, oltre che sul singolo bambino e sulla promozione individualizzata del suo sviluppo.

Il ruolo dell'operatore è quello di custodia, pulizia, riordino e manutenzione ordinaria dell'ambiente, oltre che di supporto al personale educativo nelle situazioni di routine. Sia per il personale educativo che per gli operatori deve essere previsto un tempo settimanale di lavoro senza bambini, per l'organizzazione del lavoro, la progettazione, le attività di osservazione, documentazione e valutazione dell'attività educativa, il rapporto con le famiglie, nonché le attività di formazione e aggiornamento professionale.

Il rischio della gestione non è in alcun modo da ascrivere all'Amministrazione, bensì in capo al gestore in virtù di un rapporto concessionario, con pagamento della retta a carico degli utenti; l'ARNAS quindi non dovrà sostenere alcun onere finanziario al riguardo, salvo il pagamento delle utenze (luce, acqua e gas).

Art. 2 – Durata dell'Appalto

La durata dell'appalto è fissata in **anni 2 (due)** decorrenti dal concreto avvio delle attività oggetto della gestione del servizio.

Art. 3 – Importo dell'Appalto

La presente gara concernente la gestione del micronido aziendale non prevede alcun onere diretto o sostitutivo in capo all'ARNAS Garibaldi per quanto concerne il pagamento delle rette mensili. L'ARNAS Garibaldi si impegna a versare in busta paga un contributo mensile di minimo €30 e max €80 Iva inclusa assegnato in forma variabile sulla base del reddito percepito dal dipendente assegnatario e direttamente allo stesso dipendente. La remunerazione delle rette risulta essere pertanto direttamente ed esclusivamente a carico delle famiglie con contribuzione differenziata, in relazione alle condizioni economiche possedute sulla base dei criteri di equità e di tutela delle fasce meno abbienti, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti e sulla base di una graduatoria annua formulata dal Settore Personale dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi.

Il canone mensile, al ribasso, posto quale base d'asta, risulta essere pari a € 280,00 (eventuale IVA, se dovuta, esclusa).

Il gestore del servizio non potrà vantare in alcun modo né rivalersi per il pagamento delle rette nei confronti dell'ARNAS Garibaldi.

Il gestore dovrà garantire la continuità del servizio e l'accessibilità allo stesso anche in caso di ritardo nei pagamenti anche di 3 mensilità delle rette da parte delle famiglie dei bambini inseriti .

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Le figure educative operanti nel micronido dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di liceo psico - pedagogico;
 - diploma di vigilatrice d'infanzia;
 - attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti;
 - diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
 - altri diplomi di scuola media superiore dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.
2. Il personale ausiliario presente nel micronido deve aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.
 3. Il personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.
 4. Tra le figure educative del micronido deve essere individuato un responsabile con funzioni anche di coordinamento pedagogico, in possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'eventuale attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico. Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.

Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo il seguente prospetto:

Per un'utenza composta da bambini divezzi e semidivezzi (12/36 mesi):

n. bambini iscritti	n. figure educative	n. operatori ausiliari
da 1 a 8	1	1
da 8 a 16	2	da 1 a 2
da 16 a 24	3	2

Per un'utenza composta da bambini lattanti (3/12 mesi):

n. bambini iscritti	n. figure educative	n. operatori ausiliari
da 1 a 6	1	1
da 6 a 12	2	da 1 a 2
da 12 a 18	3	2
da 18 a 24	4	3

L'Organico degli operatori andrà calcolato in base al numero e alla tipologia (lattanti/divezzi) degli iscritti nell'arco dell'anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili o con particolare disagio socio-culturale in relazione al numero e gravità dei casi, è da prevedere la presenza di un Educatore aggiunto.

Art. 4– Modalità di svolgimento del servizio

I – Ubicazione e capienza dei locali

La Società gestore (intendendosi per "Società gestore/Società/aggiudicatario" la ditta aggiudicataria) deve organizzare il servizio, rivolto a bambini di 3 – 36 mesi, nei locali assegnati dall'ARNAS Garibaldi, la cui capacità ricettiva è di max n. 16 posti per divezzi e max 8 posti per lattanti, per un totale di 24 bambini. L'immobile verrà consegnato all'aggiudicatario completamente arredato e pronto all'uso. All'atto della consegna dei locali l'aggiudicatario dovrà controfirmare specifico Verbale di consegna con contestuale consegna di specifica polizza assicurativa per la

copertura degli eventuali danni arrecati all'immobile ed alle attrezzature di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, in grado di garantire sino alla concorrenza di un valore di € 50.000,00 e che dovrà avere validità sino al termine del contratto ed essere escussa, anche parzialmente, su semplice richiesta dell'ARNAS Garibaldi. Alla scadenza dell'appalto l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

L'aggiudicatario dovrà usare il citato immobile esclusivamente per gli scopi legati al servizio di micronido aziendale e non dovrà concederlo in godimento a terzi.

I locali potranno essere utilizzati, compatibilmente con le attività del servizio, dall'ARNAS Garibaldi per periodici incontri con il personale, dall'eventuale Comitato di indirizzo per le riunioni inerenti l'attività del micronido e dai genitori per le periodiche riunioni.

I locali del micronido potranno essere adibiti a feste private a pagamento per i figli del personale dipendente dall'Azienda Ospedaliera Garibaldi solo su specifica e preventiva autorizzazione rilasciata dal Settore Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi e a fronte del riconoscimento, in favore della ARNAS, di una quota forfettaria di €. 100,00 per singola festa organizzata.

II – Orari e calendario scolastico

Il servizio dovrà seguire il calendario scolastico e i seguenti orari:

- a) L'orario giornaliero sarà dalle 7.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì e per un calendario di apertura annuale del servizio di almeno 10 mesi (da settembre a giugno) con l'opzione del mese di luglio con funzionamento di centro estivo (GREST).
- b) Deve essere inoltre previsto il prolungamento dell'orario fino alle 18.30, con oneri aggiuntivi a totale carico dei richiedenti, nel caso ne facciano richiesta almeno 6 genitori di bambini inclusi nel micronido.

III – Personale e gestione sociale

- a) Il personale impiegato per il funzionamento della struttura deve essere assunto dall'Aggiudicatario.
- b) L'Aggiudicatario dovrà garantire un rapporto educatori-bambini coerente con le disposizioni regionali in materia.
- c) Deve essere inoltre garantito:
 - L'utilizzo di personale educativo ed ausiliario in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale.
 - Il personale di nuova assunzione, senza precedenti esperienze in servizi per l'infanzia, deve compiere un tirocinio preventivo in un nido comunale, per un periodo di almeno tre settimane.
 - Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo e previdenziale).
 - Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all' Aggiudicatario per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.
L' Aggiudicatario deve adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi garantendo la continuità del servizio.
Deve essere inoltre garantita, senza costi aggiuntivi per l'ARNAS, la sostituzione in caso di assenza per malattia, maternità, ecc., degli operatori titolari.
L'ARNAS Garibaldi può richiedere, al riguardo, di effettuare le opportune verifiche.
- c) Può essere utilizzato personale volontario e/o obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo, purché essi svolgano la propria attività in logica complementare, in affiancamento e non in sostituzione, rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali sopraccitati.
- d) All'inizio dell'anno scolastico deve essere inviato al Settore AAGG dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, l'elenco nominativo del personale insegnante e ausiliario (dipendenti o collaboratori) con le specifiche mansioni e titoli di accesso e dovranno essere comunicate le variazioni di personale che dovessero intervenire durante il corso dell'anno scolastico.

Dovrà inoltre essere indicata la figura di riferimento per i contatti con l'ARNAS. L'Azienda Ospedaliera Garibaldi ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione.

- e) L'Aggiudicatario dovrà avvalersi del supporto di un coordinatore pedagogico.
- f) L'Aggiudicatario dovrà garantire massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedere la partecipazione delle famiglie, sia attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi sia attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

Art.5 SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

E' volontà della Stazione appaltante salvaguardare i livelli occupazionali ai sensi dell'art. 50 D.L.vo 50/2016.

La ditta che risulterà aggiudicatrice dovrà avviare le procedure di riassorbimento del personale della ditta uscente in quota parte.

A tal uopo si richiama C.D.S. sez V sent.3900/2009 nonché delibera Autorità nazionale anticorruzione n. 97 del 21 novembre 2012 " *L'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali*".

Si richiama altresì il parere sulla normativa del 18/07/2013 – rif. AG 39/13).

Si rappresenta che l'elenco dei nominativi sarà fornito da parte della ditta uscente al momento della formalizzazione dell'aggiudicazione. A tutto il personale riassorbito deve essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale corrispondente per categoria.

Art. 6 Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

- a) L'ammissione dei bambini avverrà su designazione dell'ARNAS Garibaldi – Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane (Settore AAGG), previo avviso interno ed effettuazione di specifica graduatoria dei richiedenti da trasmettere all'aggiudicatario possibilmente non oltre la fine del mese di luglio di ciascun anno di affidamento della gestione del servizio.
- b) In caso di ritiro di un bambino, Il Settore AAGG provvederà alla sostituzione fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti. Qualora la stessa venga esaurita e all'Aggiudicatario rimanessero posti disponibili, potranno essere accolti altri bambini provenienti da altre Aziende Sanitarie della provincia di Catania fino al completamento dei posti convenzionati. Queste nuove iscrizioni dovranno avvenire per il tramite del Settore AAGG dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi.
- c) L'Azienda Ospedaliera Garibaldi potrà concordare, su formale richiesta del dipendente, il pagamento diretto della retta all'aggiudicatario con trattenuta mensile sulla busta paga di pari importo.
- d) L'Azienda Ospedaliera Garibaldi comparteciperà alle spese di mantenimento di ogni singolo iscritto attraverso una quota di compartecipazione sui costi della retta mensile variabile da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 80,00 attribuita attraverso la formulazione di una graduatoria di merito per fascia di reddito .

Art. 7 - Obblighi della ARNAS Garibaldi

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Azienda Ospedaliera Garibaldi si impegna a:

- a) Mettere a disposizione i locali e concedere in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del servizio indicati nell'apposito verbale di consegna, assumendo le spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura.

- b) Sostenere le spese per consumi di energia elettrica, riscaldamento ed acqua potabile.
- c) Garantire la formulazione di specifica convenzione tra l'aggiudicatario ed il proprio gestore del servizio di ristorazione, con la supervisione del personale dietista, per la refezione dei divezzi e semidivezzi nel rispetto delle proprie tabelle dietetiche qualitative e quantitative, nonché delle norme igienico sanitarie previste in materia.
- d) Garantire la copertura assicurativa dell'immobile in caso di incendio e furto dei beni dell'ARNAS.

Art. 8 – Obblighi dell'Aggiudicatario /Gestore

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l' Aggiudicatario si impegna al rispetto dei seguenti obblighi :

- a) procedere, per i lattanti, alla preparazione dei pasti e delle pappe in loco previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art.2 della Legge n. 283/62 seguendo le indicazioni e con la supervisione del Servizio di Dietologia dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi;
- b) inviare trimestralmente al Settore AAGG dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti, con l'indicazione del corrispettivo pagato;
- c) assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo educativo, giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo;
- d) provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento delle attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, analoghe a quelle stipulate per le scuole dell'infanzia ed i nidi comunali: le predette coperture assicurative sono da intendersi anche per i volontari e gli obiettori di coscienza.
Copia delle polizze dovranno essere inviate al Settore AAGG dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi prima dell'avvio del servizio;
- e) fornire i materiali didattici, igienico-sanitari e provvedere alla pulizia dei locali stessi;
- f) sostenere le spese per le utenze telefoniche;
- g) acquistare qualsiasi attrezzatura, arredo, capo tessile mono e pluriuso, vettovaglia, ausilio specialistico, PMC, ritenuti necessari (anche in ragione della necessità di ottenere le suindicate autorizzazioni) per il corretto funzionamento del micronido aziendale;
- h) sostituire, in corso di esecuzione del contratto e previa comunicazione al Settore Patrimonio, il materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente, con la sola esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo;
- i) predisporre, redigere e presentare (anche per conto dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi) ogni eventuale istanza necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali e sanitarie previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività di gestione del micronido aziendale ;
- j) rispettare, per le procedure di acquisto di qualsiasi alimento, le prescrizioni del D.P.R. 7.4.1999, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni;
- k) inviare alla Direzione Sanitaria Aziendale una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, in termini di gestione e organizzazione, relativamente alle attività oggetto dell'affidamento;
- l) applicare qualsiasi formale disposizione igienico-sanitaria impartita dal Direttore Sanitario del P.O. Garibaldi di Nesima;
- m) detenere e curare un registro delle presenze dei bambini, nell'annotare i singoli nominativi insieme a quello di un parente di riferimento, con i relativi recapiti telefonici. Tale registro dovrà essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti dell'asilo;
- n) proporre alla Direzione Sanitaria Aziendale prima dell'avvio del servizio, un regolamento di organizzazione dell'attività ovvero di una carta di servizi indicante almeno:
 - i criteri per l'accesso;
 - le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli orari;

- gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori;
- le procedure per assicurare la tutela degli utenti;
- le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio, alle scelte educative ed alla verifica sulla loro attuazione;
- le forme e gli strumenti di raccordo del micronido con i servizi socio-sanitari del territorio e con il Comune di ubicazione.

o) Risultano, altresì, a totale carico dell'aggiudicatario:

1. ogni spesa inerente il personale impiegato nello svolgimento dei servizi;
2. la realizzazione e messa in opera di tutto quanto previsto dalla legge in caso di inserimento di disabili;
3. scodellamento, somministrazione e assistenza al pasto per i divezzi e semidivezzi;
4. la fornitura del materiale didattico di consumo;
5. la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale didattico pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, compresi i giochi da interno;
6. servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e degli arredi, la fornitura del materiale e delle attrezzature necessari per la pulizia;
7. l'acquisto e la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino (escluso i pannolini che saranno a carico delle famiglie);
8. la manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e arredi, sia interni che esterni di proprietà della Ditta appaltatrice;
9. la manutenzione ordinaria dei locali ed aree esterne di pertinenza;
10. piccolo presidio di pronto soccorso, con attrezzature e medicinali necessari per interventi di piccola entità;
11. garantire il rispetto della normativa in vigore ed in particolare gli adempimenti obbligatori previsti dal codice per la protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii);
12. garantire il rispetto della normativa in vigore per quanto concerne gli adempimenti relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs n. 81/2008)
13. formalizzazione di specifica convenzione con la società gestore del servizio di ristorazione all'interno della Azienda Ospedaliera Garibaldi per la fornitura dei pasti ai bambini divezzi e semidivezzi;

Art. 9 – Verifiche e controlli

L'Azienda Ospedaliera Garibaldi, attraverso il Personale Dirigente dei servizi di Direzione Sanitaria di Presidio, dei Settori AAGG, Provveditorato, Tecnico ed Economico - Finanziario, si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati al micronido, al fine di eseguire le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse, nonché la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie - utenti del servizio. Al Settore Economico - Finanziario, su sua richiesta, dev'essere consentita la visione dei libri-paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e/o soci impiegati nel servizio di cui al presente CSA.

Le verifiche potranno essere effettuate alla presenza dei responsabili dell'Aggiudicatario e le relative valutazioni conclusive verranno espresse per iscritto e comunicate all'Aggiudicatario.

Nel caso in cui il Settore Tecnico aziendale verifichi la necessità di interventi manutentivi ordinari, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro effettuazione entro il termine prescritto.

Eventuali inosservanze a specifiche disposizioni di legge con conseguenti multe elevate da sopralluoghi eseguiti dalle Forze dell'Ordine (es. NAS), saranno totalmente addebitate alla ditta aggiudicataria, e potranno essere trattenute direttamente dalle fidejussioni prestate.

Art. 10 – Penali e risoluzione del contratto

1. Eventuali inadempimenti al presente contratto saranno contestati per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
In ogni caso, ad ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'ARNAS Garibaldi, dovrà essere data risposta entro 10 giorni dal ricevimento della lettera.
2. L'Azienda Ospedaliera Garibaldi potrà applicare, in ragione della gravità delle inadempienze verificate e non regolarizzate o in ragione del ripetersi o perdurare delle stesse, una penale ricompresa tra un minimo di €.200,00 ed un massimo di €.1.000,00, senza bisogno di ulteriore diffida. L'applicazione della penale verrà comunicata per iscritto e saldata attraverso pagamento diretto ovvero attraverso l'escussione della polizza presentata. In caso di utilizzo del 50% della polizza presentata, l'aggiudicatario dovrà provvedere al relativo reintegro della disponibilità.
3. L'Azienda Ospedaliera Garibaldi avrà facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto:
 - per inosservanza della vigente normativa in materia di conduzione di asili nido e similari;
 - a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il presente contratto (n°2 inadempienze formalmente comunicate e non sanate);
 - in caso di riscontro ad inadempienze formalmente segnalate dalla Direzione Sanitaria di Presidio e/o dal Servizio di Dietologia dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi e/o dalle famiglie dei bambini inseriti nel micronido;
 - In caso di parere negativo espresso dalla Direzione Sanitaria Aziendale sulla relazione annuale circa le modalità di gestione del servizio.

La risoluzione per una delle suindicate cause avverrà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della dichiarazione con la quale l'ARNAS Garibaldi comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva prevista dal disposto dell'art.1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa".

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, l'Azienda Ospedaliera Garibaldi incamererà a titolo di penale e di indennizzo, l'intera cauzione definitiva prestata dalla ditta. salvo il risarcimento del maggior danno.

Al fine di garantire continuità nel servizio, l'ARNAS Garibaldi potrà procedere allo scorrimento della graduatoria formulata in sede di gara con affidamento dell'appalto alla società immediatamente seguente.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni controversia fra l'ARNAS Garibaldi e l'Aggiudicatario, il Foro competente è esclusivamente quello di Catania.

Art. 12 – Norme di rinvio

- Oltre alle norme contenute nella Lettera d'invito e nel presente Capitolato speciale d'appalto hanno efficacia, ai fini della regolamentazione dei criteri di gara e dei rapporti derivanti, il D.Lgs 50/2016, in quanto applicabile, nonché tutte le norme di legge e quelle regolamentari vigenti in materia.

- Si informa, con riferimento al D. Lgs del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii, "Codice in materia dei dati personali", che i dati personali forniti a questa Azienda verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento di compiti istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata e pertanto con la semplice partecipazione alla presente gara le singole ditte concorrenti ne autorizzeranno implicitamente il loro trattamento.

- Eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere previste in fase di Lettera Contratto.